

in iscritto munita col suo sigillo, e soferitta poi dal *Tsò Josi*. Si usano tante circospezioni, perchè ognuno, che ha qualche carica, deve render conto di tutti quei, che sono sotto la sua giurisdizione.

Succedendo qualche altercazione o rissa, sono in obbligo i più vicini di sedar le parti. Restando qualcuno in quella ucciso, ancorche sia l'assalitore, l'altro bisogna che soggiaccia alla morte, benchè fatto l'avesse per difender la propria vita; nè può liberarsi dall'infamia, secondo lo sciocco parere del Paese, se non con aprirsi da sè medesimo il ventre. Con tutto questo castigo non si placa il sangue dell'ucciso; onde bisogna, che tre de' più vicini di quel Quartiere, dov'è successo il fatto, sieno racchiusi per tre mesi nelle loro Case, dopo essere stati prima ben provveduti di tutto il bisognevole, inchiodando le porte, e le finestre. Gli altri Abitanti di quel Quartiere hanno ancora la loro parte nel castigo, essendo condannati a' lavori pubblici per alquante settimane, come rei di non aver impedito il disordine. I Capi de' Quartieri soggiacciono più d'ogni altro alla pena, se consta, che conosciuto avessero il cattivo umore del delinquente, e la sua propensione alle contese. I Padroni poi sono sottoposti al castigo più rigoroso, quando alcuno de' loro Servi o domestici commette qualche delitto.

Scappando poi alcuno dalle forze della Giustizia, il *Kumi Giastrà* deve inseguirlo a proprie spese fino che l'abbia preso, e ricondotto nelle prigioni; altrimenti soggiace egli al castigo.

In tutte le Città dell'Imperio pagasi dalle Case, e da' fondi a ragguglio della loro grandezza e del

fito